

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 39/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 660 pf 19/20 adottato nei confronti del Sig. Salvatore DI CARLO, avente ad oggetto la seguente condotta:

SALVATORE DI CARLO, calciatore tesserato della ASD Marina di Ragusa, in violazione dell'art. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all'art. 92 delle NOIF, poiché per la corrente stagione sportiva 2019/2020, regolarmente tesserato con la società ASD Marina di Ragusa, a far data dal 26 novembre u.s., si è rifiutato, senza addurre alcuna giustificazione, di proseguire l'attività sportiva con la predetta società;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Salvatore DI CARLO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 2 giornate di squalifica per il Sig. Salvatore DI CARLO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA 23 LUGLIO 2020

IL SEGRETARIO GENERALE

Marco Brunelli

IL PRESIDENTE

Gabriele Gravina